



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

FERIALE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **28344/2019**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede,
sentite le richieste delle parti,

rilevato che, con ordinanza del 1.8.2019, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 bis, del D.lgs. 142/2015, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) n. 2 del d.l.113/2018, convertito nella legge 132/2018,

ritenuto che i parametri rispetto ai quali sia stata ravvisata la non conformità alla Costituzione siano stati già compiutamente individuati nella citata ordinanza,

considerato che, pertanto, allo stato appaia necessario – non potendosi compiere l'interpretazione costituzionalmente orientata invocata dalla difesa, sulla base dei precedenti di merito citati nel ricorso, per le ragioni specificamente citate nell'ordinanza di rimessione, integralmente condivise da questo giudice – attendere l'esito della decisione del Giudice delle Leggi,

rilevato che parte ricorrente ha chiesto la concessione della c.d. cautela provvisoria in attesa della decisione della Corte Costituzionale, così come concesso dal Tribunale di Ancona, nel giudizio all'interno del quale è stata sollevata la questione di legittimità per la medesima norma oggetto del presente procedimento,

considerato che la richiesta di parte ricorrente non appaia accoglibile, atteso che nel nostro ordinamento non è prevista l'invocata cautela provvisoria e che le decisioni della Corte Costituzionale (richiamate nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona) erano riferite al giudizio amministrativo,

rilevato che, infine, entrambe le parti non si sono opposte al rinvio in attesa della decisione della Corte Costituzionale,

P.Q.M.

Rinvia la causa, per i medesimi incumbenti, all'udienza del 14 gennaio 2020 ore 10.00.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Milano, 16 agosto 2019

Il Giudice
dott. Martina Flamini

